



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER IL
SOSTEGNO DEL
“NIDO FAMILIARE -
SERVIZIO *TAGESMUTTER*”**

Approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 05/02/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 di data 23/05/2017

Art. 1
Finalità

1. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza sostiene mediante la concessione di sussidi il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", di seguito denominata "legge provinciale", operanti sul territorio della Comunità di Primiero, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano ancora accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento.
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all'articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).
3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,00¹ ad un massimo pari ad euro 6,00 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella, per i valori ICEF compresi tra il limite inferiore e superiore, il contributo orario è compreso tra il contributo massimo ed il contributo minimo in modo inversamente proporzionale all'ICEF risultante con arrotondamento ad Euro 0,10:

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
--	---------------------------	------------------------------

¹ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.32 di data 23/05/2017

Valore ICEF al di sotto del quale si paga il massimo	0,13	Euro 6,00
Valore ICEF al di sopra del quale si paga il minimo	0,30	Euro 4,00 ²
Valore ICEF al di sopra del quale non viene erogato nessun contributo	0,50	Euro 0,00

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” in forma personalizzata, il comune nell’erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all’articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il mese in cui s’intende usufruire del servizio, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l’I.C.E.F del proprio nucleo familiare (dichiarazione ICEF + domanda unica), nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, del presente regolamento.

Art. 6

Ore finanziabili

1. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza finanzia annualmente, per ogni soggetto di cui all’art. 2 del presente regolamento, 960 ore annue. Il monte ore così

² Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.32 di data 23/05/2017

individuato sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo in cui vi è il diritto all'agevolazione ed in base al periodo richiesto.

Art. 7

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 8

Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.